

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 208**

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Traversini, Volpini

*presentata in data 13 giugno 2018*

-----

DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE, LA TRASFORMAZIONE ED  
IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ESCLUSIVA  
PROVENIENZA AZIENDALE

-----

**Art. 1**  
*(Obiettivi)*

1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, questa legge detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale.

2. Si intende per mercato locale, ai sensi del comma 1, il territorio della provincia in cui insiste l'azienda e il territorio delle province contermini.

3. Le attività previste al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in particolare:

- a) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- c) del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.

**Art. 2**  
*(Destinatari)*

1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge:

- a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile;
- c) le cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci.

**Art. 3**  
*(Avvio dell'attività)*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4 sono soggette alla notifica sanitaria prevista dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza degli alimenti.

2. La notifica sanitaria deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede legale l'impresa.

3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

**Art. 4**  
*(Prodotti)*

1. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale.

2. Sono ammessi i prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi e, in particolare, il sale, lo zucchero, l'olio, l'aceto e similari.

**Art. 5**  
*(Requisiti dei locali)*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4 sono svolte presso i locali dell'azienda o dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.

3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui all'articolo 6, sono specificati con il regolamento di cui all'articolo 8, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

4. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento della destinazione d'uso dello stesso.

5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione alle seguenti condizioni:

- a) la cucina deve essere dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'articolo 8;
- b) le lavorazioni e le trasformazioni devono essere effettuate in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

**Art. 6***(Locale polifunzionale)*

1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è consentito utilizzare lo stesso locale alle seguenti condizioni:

- a) le attività devono essere effettuate in tempi diversi e devono essere intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
- b) le tempistiche e le modalità di separazione devono essere accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 7.

2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro. In tale caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, dirette ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.

**Art. 7***(Autocontrollo)*

1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento, indicati da questa legge sono tenuti all'autocontrollo secondo le modalità previste dal regolamento (CE) 852/2004 e al regolamento (CE) 853/2004.

2. La Giunta regionale adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

**Art. 8***(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale disciplina con regolamento i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto del regolamento (CE) 178/2002, del regolamento (CE) 852/2004 e del regolamento (CE) 853/2004.

**Art. 9***(Sanzioni)*

1. Chiunque non effettui la notifica prevista dal comma 1 dell'articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

**Art. 10**  
*(Disposizioni finali)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge:

- a) adotta le linee guida previste dall'articolo 7;
- b) approva il regolamento previsto dall'articolo 8.

**Art. 11**  
*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.